



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 470

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 15 dicembre 2020

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	Pag.	5
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	»	5
7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni):		
<i>Plenaria</i>	»	6
7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):		
<i>Plenaria</i>	»	10

Commissioni permanenti

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	Pag.	16
<i>Plenaria (2^a pomeridiana) (*)</i>		
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	26
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	34
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 158)</i>	»	40
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	40
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	41
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	43
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	47

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 470° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 15 dicembre 2020.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	57
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58)</i>	»	60
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38)</i>	»	61

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato X analisi dei programmi e dei collaboratori di giustizia (Riunione n. 17)</i>	<i>Pag.</i>	62
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	63

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	64
---------------------------------	-------------	----

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 15 dicembre 2020

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
PARRINI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2040
(D-L 130-IMMIGRAZIONE E SICUREZZA)*

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
PARRINI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2040
(D-L 130-IMMIGRAZIONE E SICUREZZA)*

COMMISSIONI 7^a e 8^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Martedì 15 dicembre 2020

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Intervengono il ministro per le politiche giovanili e lo sport Spadafora e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (n. 227)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che gli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni dello scorso giovedì 10 dicembre hanno convenuto di fissare alle ore 18 di oggi, 15 dicembre, il termine per l'eventuale presentazione di richieste di audizione da parte dei Gruppi.

Il senatore RAMPI (*PD*), relatore per la 7^a Commissione, illustra per le parti di competenza l'atto del Governo n. 227, presentato alle Camere in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 86 del 2019, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti,

alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

Dopo aver ricordato termini e modalità per l'attuazione della delega, passa a illustrare l'articolo 1, che individua l'oggetto dello schema di decreto; l'articolo 2 reca le definizioni, mentre l'articolo 3 definisce il riparto di competenze legislative fra Stato, Regioni e Province autonome con riferimento allo schema di atto del Governo in esame.

Una disposizione che egli giudica molto importante è l'articolo 5, che consente di affidare la gestione gratuita – per una durata di almeno 5 anni – dell'impianto sportivo alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, sulla base di un progetto preliminare presentato da queste ultime agli enti locali e previo riconoscimento dell'interesse pubblico. La disposizione riproduce quanto previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 185 del 2015, abrogato dal successivo articolo 10 dello schema.

L'articolo 6 stabilisce che le associazioni sportive o le società sportive possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile necessaria ad un impianto sportivo pubblico, gestito dalle medesime associazioni o società. La disposizione riproduce quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge n. 185 del 2015, abrogato dal citato articolo 10 dello schema.

I commi 1 e 2 dell'articolo 7 demandano a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità da questi delegata in materia di sport – attualmente il Ministro per le politiche giovanili e lo sport – l'adozione di un regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza in materia di impianti sportivi. Il successivo comma 3 – erroneamente numerato come comma 2 nello schema – demanda a un regolamento del Ministro dell'interno il riordino e l'aggiornamento delle norme, relative agli impianti sportivi, in materia di ordine e sicurezza pubblici nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.

L'articolo 8 attribuisce la titolarità, in capo alla Commissione unica per l'impiantistica sportiva operante presso il CONI, della competenza a certificare l'idoneità, a fini sportivi, di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, ad eccezione degli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.

Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria, le abrogazioni e l'entrata in vigore.

Conclude sottolineando come lo schema di decreto in esame rappresenti un provvedimento molto atteso, che egli auspica possa essere esaminato in un clima sereno.

Il presidente COLTORTI (M5S), relatore per la 8^a Commissione, illustra l'articolo 4, che detta le disposizioni per la realizzazione degli interventi di costruzione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi.

Si stabilisce che i soggetti che intendono realizzare i suddetti interventi presentano al Comune interessato, anche di intesa con una o più

delle associazioni o società sportive utilizzatrici dell'impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali, corredato di un piano economico-finanziario che individui tra più soluzioni quella con il miglior rapporto tra i costi e i benefici per la collettività (comma 1).

Si prevede che il documento di fattibilità:

– ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica, possa comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo e siano compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o ristrutturazione dell'impianto sportivo. È comunque esclusa la possibilità di realizzare nuovi complessi di edilizia residenziale;

– nel caso di interventi su un impianto preesistente da dismettere, possa prevederne la demolizione e la ricostruzione, anche con volumetria e sagome diverse;

– al fine di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa nonché adeguati livelli di bancabilità e l'eventuale coinvolgimento di operatori bancari e finanziari pubblici e privati, possa contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del Comune o di altre amministrazioni o enti pubblici ovvero la cessione del diritto di superficie o di usufrutto sugli impianti o su altri immobili di proprietà della P.A., nonché il trasferimento della loro proprietà in capo alla società o all'associazione sportiva professionistica utilizzatrice dell'impianto in via prevalente (comma 2);

– possa prevedere che l'associazione o la società sportiva utilizzatrice dell'impianto pubblico, da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, occupi il suolo pubblico per condurre attività commerciali entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, se l'impianto è omologato per una capienza superiore a 16.000 posti, ovvero entro 150 metri, se l'impianto è omologato per una capienza inferiore. Per lo stesso periodo di tempo sono sospese le autorizzazioni e le concessioni già rilasciate ad altri soggetti, che vengono indennizzati, salvo diversi accordi, dalla società sportiva utilizzatrice dell'impianto (comma 3).

I commi da 4 a 11 disciplinano in maniera dettagliata la procedura e la tempistica per l'esame dei progetti da parte del Comune.

Il comma 12 prevede che nel caso in cui pervenga una sola proposta di ammodernamento o riqualificazione, presentata dall'associazione o società sportiva professionistica utilizzatrice dell'impianto, il documento di fattibilità e il progetto definitivo dovranno essere redatti nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici; potrà essere prevista la cessione, anche a titolo gratuito a fronte dell'intervento, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sull'impianto o sulle aree contigue ovvero il trasferimento della loro proprietà. Salvo i casi tassativamente pre-

visti dall'Unione europea, per le sole opere di urbanizzazione si potrà inoltre procedere liberamente all'affidamento dei lavori. In caso di lavori di importo inferiore ad un milione di euro o per quelli di importo superiore per i quali le sovvenzioni pubbliche dirette non superino il 50 per cento di detto importo, non trovano applicazione né il codice dei contratti né la procedura di affidamento di cui al comma 11 dello schema.

Anche nel caso in cui non sia stata presentata alcuna proposta di intervento, alle società sportive professionistiche è riconosciuta la possibilità di negoziare liberamente con il comune il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita e di utilizzo di aree urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi (comma 13).

Ulteriori disposizioni contenute nell'articolo: precisano che gli interventi, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante il recupero di impianti esistenti o in relazione ad impianti localizzati in aree già edificate (comma 14); disciplinano la destinazione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, di aree all'interno di impianti sportivi ristrutturati o di nuova costruzione ad attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande (comma 15); prevedono la possibilità di accesso ai finanziamenti dell'Istituto per il credito sportivo (comma 16); regolano in via transitoria l'applicazione delle norme di attuazione del codice dei contratti, in attesa dell'adozione del regolamento unico (comma 17); fanno salvo il regime di maggior semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dell'intervento promosso (comma 18).

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) interviene brevemente per ricordare che alle ore 9 avrà inizio una riunione del suo Gruppo parlamentare.

Il PRESIDENTE assicura che i lavori delle Commissioni riunite termineranno in tempo utile per consentire, come convenuto, la partecipazione dei senatori del Gruppo della Lega a tale riunione.

Il ministro SPADAFORA, rispondendo a una sollecitazione formulata prima della seduta, dichiara la disponibilità del Governo ad attendere il parere delle Commissioni parlamentari sul provvedimento in titolo qualche giorno oltre il termine del 14 gennaio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

COMMISSIONI 7^a e 11^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 15 dicembre 2020

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione

NENCINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (n. 230)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*), relatrice per la 7^a Commissione, illustra per le parti di competenza lo schema di decreto in titolo, che dà attuazione alla delega in materia di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo.

Dopo aver ricordato termini e modalità per l'attuazione della delega, illustra brevemente l'articolo 1, che reca l'oggetto della delega, l'articolo 2 che reca le definizioni e l'articolo 3 che detta i principi e gli obiettivi dello schema, i quali partono dal presupposto secondo cui l'esercizio dell'attività sportiva, in qualsiasi forma, è libero. L'articolo 4 specifica il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni e Province autonome.

Gli articoli da 5 a 12 dettano la disciplina delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, ricomprese nella definizione di «enti sportivi dilettantistici», attualmente prevista dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002. Gli enti sportivi dilettantistici – privi di scopo di lucro – si affiliavano annualmente alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) e a gli Enti di promozione sportiva (EPS),

indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche: associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; società di cui al libro V, Titolo V del codice civile.

Gli enti sportivi dilettantistici – che possono assumere anche la qualifica di enti del terzo settore – sono riconosciuti a fini sportivi dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive avviene mediante l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, sul quale incide un altro schema di decreto legislativo all'esame delle Camere, l'atto del Governo n. 228, tenuto dal Dipartimento per lo sport, che esercita anche funzioni ispettive.

Si definisce poi la posizione tributaria delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche; gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa. Si stabilisce che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità.

Si stabilisce altresì che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive, alle quali è affidata la gestione in via preferenziale.

Gli articoli 13 e 14 attengono alle società sportive professionistiche costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, le quali devono ottenere l'affiliazione da una o da più Federazioni sportive nazionali. Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate e comunicare tutte le eventuali variazioni.

Gli articoli da 15 a 18 riguardano gli atleti, maggiorenni e minorenni, i tecnici e dirigenti sportivi e i direttori di gara. Gli atleti, attraverso il tesseramento, instaurano un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva; nel caso di minori, il tesseramento può essere compiuto disgiuntamente da ciascun genitore, fermo restando che dai 12 anni occorre il consenso personale del minore stesso.

Gli articoli da 19 a 21 recano una disciplina unitaria riguardante gli animali impiegati in attività sportive, volta alla tutela del benessere e dei diritti degli stessi. In dettaglio, l'articolo 19 detta norme per tutelare il be-

nessere degli animali che vengono impiegati nelle attività sportive avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali. L'articolo 20 disciplina l'ammissione degli animali alle competizioni sportive, prevedendo, innanzitutto, che la stessa è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare, per condizioni di salute, età e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione. Inoltre è vietata la partecipazione alle manifestazioni ed alle competizioni sportive di animali i cui detentori hanno riportato condanne definitive per i reati previsti dal titolo IX-*bis* del libro II del codice penale, relativo ai delitti contro il sentimento per gli animali, dall'art. 727 dello stesso codice e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo. L'articolo 21 stabilisce che le FSN, le DSA e gli EPS che impiegano animali in attività sportive sono tenuti ad adottare appositi regolamenti che prevedono sanzioni disciplinari fino alla revoca dell'affiliazione, per le società e associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche.

Gli articoli da 22 a 24 recano disposizioni sugli sport equestri. In particolare, l'articolo 22 definisce i requisiti del cosiddetto «cavallo atleta», l'articolo 23 reca la disciplina sulla visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo e l'articolo 24 regola le manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi.

Gli articoli 41 e 42 concernono la figura dei laureati in scienze motorie. Vengono istituite le figure professionali del chinesologo di base, del chinesologo sportivo e del manager dello sport: per l'esercizio dell'attività professionale di chinesologo di base è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22); per l'esercizio dell'attività professionale di chinesologo sportivo è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68); per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47). Con accordo in Conferenza Stato-Regioni dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio delle relative professioni, mentre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e il profilo professionale delle nuove figure.

Si stabilisce poi che i corsi e le attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina: il primo deve essere in possesso del diploma ISEF o della laurea in scienze motorie, mentre il secondo deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative FSN, DSA o EPS. Sono esentati da tale obbligo: le attività sportive agonistiche disciplinate dalle FSN, DSA o EPS; le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI

e dal CIP, tra cui il ballo e la danza, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

Gli articoli da 43 a 46 attengono ai gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato. L'articolo 43 disciplina l'organizzazione, i compiti e il reclutamento degli atleti della sezione paralimpica nell'ambito del gruppo sportivo Fiamme azzurre della polizia penitenziaria. L'articolo 44 disciplina il tesseramento e le modalità di reclutamento degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme oro. L'articolo 45 detta analoghe disposizioni sul tesseramento e il reclutamento degli atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 46 dispone in merito alle spese relative all'organizzazione e al funzionamento dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato.

Gli articoli da 47 a 49 concernono i gruppi sportivi militari. L'articolo 47 disciplina il tesseramento di atleti paralimpici da parte dell'istituendo Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, specificandone le modalità e i presupposti del reclutamento, la disciplina giuridica applicabile agli atleti paraolimpici militari e la loro valorizzazione nell'ambito del comparto della Difesa al termine del contratto sportivo. L'articolo 48 disciplina il tesseramento e il reclutamento di atleti con disabilità fisiche e sensoriali da parte della Sezione Paralimpica Fiamme Gialle. L'articolo 49 reca disposizioni concernenti le spese relative al tesseramento e al reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi militari.

L'articolo 51 introduce norme transitorie volte ad armonizzare la normativa di riferimento con le disposizioni del decreto in esame, mentre l'articolo 52 regola le abrogazioni conseguenti al provvedimento in esame.

L'articolo 53 reca l'entrata in vigore.

Il senatore LAUS (*PD*), relatore per l'11^a Commissione, rileva in primo luogo che la revisione dell'inquadramento delle figure lavorative e delle prestazioni nel settore dello sport concerne, ai sensi dell'articolo 25 dello schema di decreto in esame, atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, ricondotti alla nozione di lavoratore sportivo, per cui il contratto di lavoro dipendente viene ammesso a prescindere dalla qualificazione come professionistico o come dilettantistico; sono altresì ammessi i contratti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata nonché, qualora ricorrano i presupposti, le prestazioni di lavoro occasionali, mentre per la figura del direttore di gara il contratto individuale di lavoro deve essere stipulato con la federazione sportiva nazionale o con la disciplina sportiva associata o con l'ente di promozione sportiva competenti.

Osserva quindi che l'articolo 29 ammette nel settore dilettantistico prestazioni amatoriali, per le quali possono essere riconosciuti soltanto premi e compensi occasionali, indennità di trasferta e rimborsi. Tale regime è l'unico consentito per i dipendenti pubblici, i quali possono svolgere le relative prestazioni previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

Rilevato che la distinzione tra settori professionistici e dilettantistici è demandata alle determinazioni della federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, da adottare in conformità alle direttive ed ai criteri stabiliti dal CONI, il relatore dà conto di alcune norme specifiche relative al contratto di lavoro dipendente poste dagli articoli 26 e articolo 27, nonché dell'articolo 30, il quale disciplina il contratto di apprendistato, e dell'articolo 31, finalizzato a introdurre il divieto delle limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta che siano qualificabili come vincolo sportivo, oltre a demandare ad un regolamento delle federazioni sportive nazionali la disciplina di un premio di formazione tecnica spettante a società o associazioni.

Prosegue osservando che l'articolo 32 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata la definizione delle norme relative ai controlli medici e che l'articolo 33 dispone riguardo l'applicazione per i lavoratori sportivi delle norme generali in materia di sicurezza sul lavoro nonché delle norme di tutela, anche previdenziale, della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità e contro la disoccupazione involontaria, fatte salve le disposizioni speciali.

Dopo essersi soffermato sulla disciplina in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali posta dall'articolo 34 illustra il regime pensionistico delineato dall'articolo 35 e, in riferimento all'articolo 36, la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, ovvero in favore di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Specifica successivamente che l'articolo 39 istituisce un Fondo per il professionismo negli sport femminili, mentre l'articolo 40 prevede l'adozione di un regolamento per la definizione in materia di parità di genere dei principi informatori degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI.

Segnala infine che l'articolo 50 prevede il riconoscimento di un titolo preferenziale, nell'ambito delle assunzioni del cosiddetto collocamento obbligatorio, per gli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari o dei corpi civili dello Stato per un periodo non inferiore a 3 anni, nonché il riconoscimento della priorità, nei casi di parità nelle graduatorie dei concorsi per assunzioni pubbliche, in favore degli atleti che abbiano avuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari o dei corpi civili dello Stato.

Il presidente NENCINI avverte che domani sarà avviato il ciclo di audizioni informali in merito al provvedimento in titolo con l'audizione del Comitato Italiano Paralimpico – CIP, già prevista per le ore 13.30 di oggi e che non ha avuto luogo, visto l'andamento dei lavori dell'As-

semblea; avverte che le documentazioni che saranno depositate nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* delle Commissioni, al pari delle eventuali ulteriori documentazioni.

Informa inoltre che il ministro Spadafora, intervenendo nella seduta delle Commissioni riunite 7^a e 8^a di stamani, ha manifestato la disponibilità del Governo ad attendere il parere delle Commissioni parlamentari sull'atto del Governo n. 227 qualche giorno oltre il termine del 14 gennaio, auspicando quindi che vi sia analoga disponibilità anche per l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 230.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

BILANCIO (5^a)

Martedì 15 dicembre 2020

Plenaria

358^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il PRESIDENTE invita la relatrice Accoto a riferire sul provvedimento in titolo.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo incidentalmente, chiede se il Governo abbia già depositato la relazione tecnica aggiornata, in assenza della quale la Commissione non potrebbe, a suo avviso, avviare l'esame del disegno di legge.

Il sottosegretario VILLAROSA comunica che è stato predisposto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, l'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata, che provvede a depositare.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola alla relatrice Accoto.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera e), n. 2), modificativo dell'articolo 19 del Testo unico sull'immigrazione, laddove è stabilito, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, che la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, andrebbe confermato che tale attività possa essere effettivamente svolta avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera g), n. 2), sulla disciplina del permesso per motivi di lavoro del ricercatore che abbia ultimato l'attività di ricerca ed abbia un permesso di soggiorno scaduto, in merito alla soppressione dell'obbligo di assicurazione sanitaria, chiede conferma della neutralità finanziaria di tale previsione.

In merito all'articolo 2, che interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, chiede conferma della sostenibilità finanziaria, a legislazione vigente, delle modifiche ivi recate.

Con riguardo all'articolo 4, comma 2, in base al quale le previsioni normative sul criterio del contenimento della capienza massima dei centri governativi di prima accoglienza e sull'adeguamento degli standard igienico-sanitari ed abitativi, nonché dei servizi di assistenza ed accoglienza e degli ulteriori servizi nei medesimi centri dovranno essere attuate con le risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rappresenta la necessità di acquisire maggiori elementi informativi sugli effetti finanziari di tali previsioni, anche in un orizzonte pluriennale, in considerazione del loro carattere permanente.

Per quanto riguarda l'articolo 13, comma 1, lettera c), con riferimento alla possibilità per il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale di delegare ai garanti territoriali l'esercizio di specifici compiti di sua competenza, chiede conferma che l'esercizio delle funzioni delegate possa essere svolto in condizioni di neutralità finanziaria e che, pertanto, la delega di funzioni non si configuri quale presupposto per future necessità di finanziamenti per farvi fronte, anche a carico delle amministrazioni regionali.

In conclusione, anche al fine di approfondire i suddetti rilievi, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia alla Nota n. 195 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice ACCOTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera e), n. 2), modificativo dell'articolo 19 del Testo unico sull'immigrazione, laddove è stabilito, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, che la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, andrebbe confermato che tale attività possa essere effettivamente svolta avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera g), n. 2), sulla disciplina del permesso per motivi di lavoro del ricercatore che abbia ultimato l'attività di ricerca ed abbia un permesso di soggiorno scaduto, in merito alla soppressione dell'obbligo di assicurazione sanitaria, chiede conferma della neutralità finanziaria di tale previsione.

In merito all'articolo 2, che interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, chiede conferma della sostenibilità finanziaria, a legislazione vigente, delle modifiche ivi recate.

Con riguardo all'articolo 4, comma 2, in base al quale le previsioni normative sul criterio del contenimento della capienza massima dei centri governativi di prima accoglienza e sull'adeguamento degli standard igienico-sanitari ed abitativi, nonché dei servizi di assistenza ed accoglienza e degli ulteriori servizi nei medesimi centri dovranno essere attuate con le risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rappresenta la necessità di acquisire maggiori elementi informativi sugli effetti finanziari di tali previsioni, anche in un orizzonte pluriennale, in considerazione del loro carattere permanente.

Per quanto riguarda l'articolo 13, comma 1, lettera c), con riferimento alla possibilità per il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale di delegare ai garanti territoriali l'esercizio di specifici compiti di sua competenza, chiede conferma che l'esercizio delle funzioni delegate possa essere svolto in condizioni di neutralità finanziaria e che, pertanto, la delega di funzioni non si configuri quale presupposto per future necessità di finanziamenti per farvi fronte, anche a carico delle amministrazioni regionali.

In conclusione, anche al fine di approfondire i suddetti rilievi, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia alla Nota n. 195 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di adozione del regolamento recante requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato (n. 222)
(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria recante risposte ai rilievi formulati dal relatore.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), alla luce degli elementi conoscitivi forniti dal Governo, illustra una proposta di osservazioni non ostative, pubblicata in allegato.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede, se possibile, di rinviare la votazione della proposta a una seduta successiva, in modo da consentire l'approfondimento dei profili di competenza, tenuto anche conto dell'attività assorbente che ha impegnato i senatori della Commissione nell'esame del cosiddetto «decreto Ristori».

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 204)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il sottosegretario VILLAROSA rende disponibile una nota recante elementi istruttori di riscontro ai quesiti posti dalla relatrice.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*), alla luce delle informazioni e dei chiarimenti offerti dal Governo, formula una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE rinvia la votazione della proposta ad altra seduta, in modo da permettere ai senatori di prendere cognizione della nota del Governo e della proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 222

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:

– con riferimento all'articolo 15, sui caratteri generali delle operazioni a condizioni di mercato, viene posto in evidenza che l'articolo 27, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, orienta le scelte di investimento del Patrimonio Destinato, che dovranno essere guidate dalla coerenza con le linee strategiche del Piano Nazionale di riforma e dalla funzionalizzazione alle esigenze considerate al comma 5 del medesimo articolo 27 (sviluppo tecnologico, infrastrutture critiche e strategiche, filiere produttive strategiche, sostenibilità ambientale; mantenimento dei livelli occupazionali); con riguardo alla declinazione di tali principi nello schema di decreto in esame, richiamate le condizioni poste dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato della Commissione europea con riguardo alle misure di supporto pubblico al rafforzamento patrimoniale, viene precisato che le priorità indicate dall'articolo 27 sono state considerate nel disegnare l'ambito delle imprese per le quali (riecheggiando la formulazione usata dal Quadro Temporaneo) si configura «l'interesse generale ad intervenire», come risulta dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto; con riferimento ai prestiti obbligazionari subordinati, per i quali il Quadro Temporaneo non prescrive le condizioni richiamate, trattandosi di uno strumento di liquidità e non di rafforzamento patrimoniale, si è esplicitamente previsto che almeno il 40 per cento del finanziamento deve essere destinato ad investimenti e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale (articolo 14, comma 5, lettera *c*);

– in relazione all'articolo 37, in tema di emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito da parte del Patrimonio Destinato, viene ribadito che, dal punto di vista della gestione del debito pubblico, è sufficiente la comunicazione e il coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze; si precisa inoltre che un'emissione (del tutto eventuale, date le disponibilità del Patrimonio Destinato) sarebbe assistita dalla garanzia dello Stato a prima richiesta: l'emissione sarebbe quindi accompagnata dal decreto del Ministro relativo alla concessione della garanzia dello Stato;

– per quanto riguarda l'articolo 38, in tema di garanzia di ultima istanza, viene evidenziato che il Patrimonio Destinato è costituito da risorse apportate dallo Stato che rimangono nel perimetro del conto consolidato dello Stato; la preventiva escussione nei confronti del Patrimonio

comporterebbe, nel caso puramente eventuale di temporanea incapacità a far fronte alle obbligazioni assunte, il ricorso alla vendita di titoli e di altri strumenti detenuti nel Patrimonio, con il rischio di potenziali perdite: per tale motivo è stata prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escusione;

– sempre in merito all'articolo 38, per quanto concerne la mancata costituzione di un fondo a presidio della garanzia, come evidenziato nella relazione tecnica al decreto-legge n. 34 del 2020, viene specificato che non si è ravvisata la necessità, in questa fase, di procedere a un preventivo accantonamento, in assenza di informazioni puntuali sul volume e sulla tipologia degli interventi che si renderà necessario realizzare, al loro effettivo grado di rischio, nonché alla decisione in merito al ricorso all'emissione di titoli obbligazionari da parte del Patrimonio, al momento solo eventuale; si rappresenta altresì che, essendo la garanzia allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'elenco che ricomprende le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti, di cui all'articolo 31 della legge di contabilità e finanza pubblica, essa beneficia comunque delle dotazioni di bilancio stanziare per tale finalità,

esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostante.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 204

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, da cui risulta che:

– con riferimento all'articolo 2, viene assicurata la sostenibilità a legislazione vigente degli oneri correlati all'espletamento delle attività istruttorie attribuite, rientrando tale funzione tra i compiti del Consiglio Superiore della Magistratura, prevedendo infatti che tale attività di valutazione verrà svolta, come esplicitato nel comma 5, dalla commissione già istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo n. 160 del 2006 e, pertanto, si conferma che la partecipazione alle sedute della citata commissione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che ai componenti della stessa non verranno corrisposti gettoni di presenza, indennità o emolumenti aggiuntivi, comunque denominati; si ribadisce inoltre che lo svolgimento delle attività connesse, inserito all'interno dei programmi delle sedute ordinariamente previste dalla commissione citata, potrà essere fronteggiato con le risorse presenti nel bilancio autonomo di tale organo, in particolare quelle del capitolo 2195, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, già destinate alla corresponsione delle indennità di seduta e di tutti gli altri emolumenti comunque denominati, secondo la disciplina stabilita dai commi 13, 15, 16 e 17 del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006;

– in relazione alle osservazioni avanzate sull'articolo 3, viene rilevato che la neutralità finanziaria connessa alla collocazione fuori ruolo del Procuratore europeo è correlata sia alla circostanza che l'amministrazione giudiziaria è tenuta ad assicurare la fattibilità dell'istituto in esame nei limiti del contingente previsto dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per il quale, dunque, è stata prevista ab origine la necessaria copertura finanziaria sia alla circostanza che il predetto Procuratore europeo è interamente retribuito da EPPO, senza che vi siano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

– con riferimento all'articolo 4, si sottolinea che la struttura e la composizione dell'EPPO hanno una definizione progressiva come indicato dal citato Regolamento (UE) 2017/1939, e che la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati in ogni Stato avverrà in base a un accordo tra le autorità competenti dei diversi Paesi e il procuratore capo; viene pertanto assicurato che il numero di ventisei procuratori europei delegati, uno per ciascuna Procura presso il

distretto di Corte d'appello, potrà trovare un positivo riscontro da parte del Procuratore capo europeo, in quanto tale previsione rappresenta un limite superiore, che lo stesso Procuratore potrà a sua volta determinare anche al di sotto del tetto ipotizzato;

– con riferimento agli articoli 6 e 7, viene precisato che gli eventuali istituti del trattamento accessorio (diarie di missione, indennità varie) sono a carico dell'amministrazione giudiziaria che vi provvederà mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto in base agli articoli 14 e 16 della Decisione del Collegio dell'EPPO del 29 settembre 2020, i procuratori europei delegati per la loro attività hanno diritto ad una remunerazione mensile di base corrisposta in base ai livelli, ad un'indennità di servizio così come determinata ai sensi dell'articolo 8 della stessa decisione e di un importo aggiuntivo, se dovuto, secondo le modalità stabilite all'articolo 16 della predetta decisione;

– con riferimento all'articolo 9, si conferma che le stime effettuate all'articolo 4 del presente provvedimento, basate su un numero di 2 missioni mensili per Procuratore europeo delegato siano in grado di garantire lo svolgimento delle attività di ciascun procuratore delegato europeo su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla sede assegnata, stante la distribuzione capillare dei suddetti magistrati che consente di presidiare tutti i distretti di Corte di appello senza necessità di intraprendere un maggior numero di missioni rispetto a quelle prudenzialmente stimate;

– riguardo all'articolo 10, si conferma che il lavoro dei procuratori europei delegati non rientra in nuove funzioni o attribuzioni, ma è attività istruttoria espletata sui reati di competenza delle procure distrettuali che sarà demandata alla competenza specialistica di un contingente individuato di procuratori europei delegati; si ribadisce, pertanto, che non si tratta di nuova attività per l'amministrazione ma di indirizzare nella disponibilità dei magistrati in questione le risorse umane e strumentali – quali il personale di cancelleria o segreteria giudiziaria già presenti in servizio nonché i locali, il mobilio e le attrezzature di cui l'amministrazione è già dotata – necessarie allo svolgimento dell'incarico e dei compiti assegnatigli;

– per quanto concerne l'articolo 17, in relazione alla facoltà da parte dei Procuratori europei delegati di disporre l'attività di intercettazione per i reati di competenza specializzata loro demandata, si segnala che la nuova disciplina delle intercettazioni ha comportato la revisione, al ribasso, dei prezzi delle prestazioni delle operazioni di intercettazione con riflessi positivi per la finanza pubblica; si evidenzia, pertanto, che grazie all'adozione dei provvedimenti di razionalizzazione delle spese per le operazioni di intercettazioni di cui sopra, le eventuali spese sostenute dai procuratori europei delegati nell'ambito dell'attività di indagine potranno essere affrontate con i margini di risparmio in tal modo conseguiti;

– in relazione, infine, all'articolo 20 si conferma l'invarianza finanziaria, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 4, non essendo previsti oneri aggiuntivi per realizzare gli obiettivi prefissati dal presente decreto legislativo a carico della finanza pubblica e garantendo, altresì, la

sostenibilità finanziaria degli interventi programmati, rientrando gli stessi nella più complessiva integrazione e cooperazione, a livello internazionale, per la quale è già operante la pianificazione dell'attività giudiziaria in un quadro di programmazione pluriennale del sistema giustizia,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo,

con le seguenti osservazioni:

– con riguardo agli articoli 6 e 7, si rileva che la copertura mediante risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente degli eventuali oneri correlati agli istituti di trattamento accessorio (a carico dell'amministrazione giudiziaria) non risulta pienamente in linea con le regole di contabilità e finanza pubblica;

– in relazione all'articolo 17, si valuti la possibilità di prevedere una procedura per la richiesta alla Procura europea di rimborso delle spese sostenute dai procuratori europei delegati nell'ambito delle attività di indagine, per il caso in cui i costi risultino eccezionalmente elevati.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 15 dicembre 2020

Plenaria**204^a Seduta***Presidenza del Presidente*
NENCINI*La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2040) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice RUSSO (M5S) illustra il decreto-legge n. 130, come modificato in prima lettura dalla Camera dei deputati, per le parti di competenza. Ricorda, in primo luogo, come il provvedimento d'urgenza sia stato adottato dal Governo per dare seguito alle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, di conversione in legge del decreto-legge n. 53 del 2019, nonché per chiarire alcuni profili e porre rimedio ad alcune difficoltà applicative emerse dopo l'entrata in vigore di tali disposizioni e la loro prima applicazione.

Riferisce quindi in merito all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che novella il Testo unico dell'immigrazione prevedendo la convertibilità – ove ne ricorrano i requisiti – in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di alcune tipologie di permessi di soggiorno, tra i quali vi sono, di interesse per la Commissione, quello per attività sportiva e quello per lavori di tipo artistico.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il medesimo articolo 1, comma 1, è stato integrato con disposizioni che intervengono in materia di soggiorno di breve durata di studenti di filiazioni universitarie straniere, prevedendo l'applicazione della legge n. 68 del 2007: conseguentemente, lo studente straniero – a pena di espulsione – è tenuto a dichiarare la sua presenza al momento dell'ingresso (salvo ritardo per forza maggiore) o – in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen – entro otto giorni dall'ingresso all'autorità di frontiera – o nell'altro caso, al questore della provincia in cui si trovi. La dichiarazione di presenza deve essere accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della struttura educativa filiatà, recante l'impegno a comunicare entro quarantotto ore, al questore territorialmente competente, ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il soggiorno qui considerato. L'inadempimento di tale obbligo è colpito da sanzione amministrativa (che consiste nel pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro). Rimane fermo per lo studente l'obbligo di comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. Si prevede inoltre che gli studenti di filiazioni universitarie straniere possano soggiornare – per non più di centocinquanta giorni – purché, oltre ad essere entrati regolarmente nel territorio dello Stato italiano, siano in possesso del visto per studio rilasciato per l'intera durata del corso nonché della relativa dichiarazione di presenza.

L'articolo 1, comma 1, alle lettere *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, interviene su alcuni permessi speciali di soggiorno previsti dal testo unico dell'immigrazione, tra cui quello per motivi di lavoro del ricercatore straniero che abbia ultimato l'attività di ricerca ed abbia un permesso di soggiorno per ricerca giunto a scadenza. Su questo tipo di permesso di soggiorno interviene la lettera *g)*, modificando la normativa vigente a norma della quale, al termine dell'attività di ricerca ed alla scadenza del permesso di soggiorno per ricerca, lo straniero ricercatore può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, e richiedere un permesso di soggiorno al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata. Il testo unico sull'immigrazione prevedeva che per poter conseguire questo permesso di soggiorno lo straniero dovesse avere la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (aumentato in caso di familiari da ricongiungere) e che, ai fini dell'assistenza sanitaria, lo straniero ricercatore avesse l'obbligo di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale. Questa condizione viene soppressa dal decreto in esame, applicandosi così le regole generali in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri regolarmente soggiornanti.

L'articolo 5 prevede che per i beneficiari di misure di accoglienza accolti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) sono avviati ulteriori progetti di integrazione a cura delle amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili. Sono altresì individuate alcune linee prioritarie d'intervento per l'aggiornamento del Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale per il biennio 2020-2021. Il Piano, nell'individuare le linee di intervento per favorire l'inclusione sociale e l'autonomia individuale dei beneficiari di protezione internazionale, deve prestare particolare attenzione: alla formazione linguistica che, come previsto con modifica approvata dalla Camera, deve essere finalizzata alla conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); alla conoscenza dei diritti e doveri fondamentali sanciti nella Costituzione; all'orientamento ai servizi «pubblici essenziali», come precisato dalla Camera; all'orientamento all'inserimento lavorativo. In tale ambito il Tavolo di coordinamento nazionale per l'accoglienza e l'integrazione può formulare proposte per l'attivazione delle relative iniziative.

Riferisce quindi sinteticamente sui restanti articoli del provvedimento d'urgenza.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Ha quindi nuovamente la parola la relatrice RUSSO (*M5S*), che propone di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare la votazione della proposta di parere, consentendo così di acquisire gli elementi che emergeranno dalle audizioni che le Commissioni 1^a e 2^a stanno svolgendo sul disegno di legge in titolo.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con un'osservazione che riprende i contenuti di un ordine del giorno che ha presentato in sede referente, con la quale si sollecitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di aggiornare il Piano Nazionale di Integrazione dei titolari di protezione internazionale.

La senatrice BORGONZONI (*L-SP-PSd'Az*) si unisce alla richiesta formulata dalla senatrice Saponara, ritenendo utile poter valutare gli esiti delle audizioni ai fini dell'espressione del parere.

Anche il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) aderisce alla richiesta formulata dalla senatrice Saponara, per una questione non di merito, ma di metodo.

La senatrice GRANATO (*M5S*) invita a considerare i limitati profili di competenza della Commissione e i tempi assai ridotti per l'esame del provvedimento d'urgenza in esame.

Il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame a una seduta da convocare alle ore 8,45 di domani mattina, con l'impegno di concluderlo in quella seduta con la votazione sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che vi sono anche profili di possibile incostituzionalità del decreto-legge che richiedono un congruo tempo di valutazione.

A integrazione del precedente intervento, il PRESIDENTE comunica che, dalle informazioni acquisite, le audizioni che le Commissioni di merito stanno svolgendo dovrebbero concludersi nella giornata odierna.

Il senatore RAMPI (*PD*) ricorda il clima collaborativo che ha finora caratterizzato i lavori della Commissione, invitando a non abbandonarlo. A suo giudizio la Commissione potrebbe concludere l'esame con la votazione del parere nella seduta in corso, ma manifesta comunque il proprio favore sulla proposta del Presidente di rinviare la votazione in una seduta da convocare domani mattina, purché vi sia l'impegno a votare il parere in tale seduta.

Il senatore MOLES (*FIBP-UDC*) si unisce agli interventi delle senatrici del Gruppo della Lega e del senatore Cangini nel ritenere preferibile attendere la conclusione delle audizioni sul provvedimento in titolo, allo scopo di consentire l'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione.

Ha nuovamente la parola la senatrice GRANATO (*M5S*) che chiede di procedere con la votazione della proposta della relatrice.

Interviene nuovamente anche la senatrice BORGONZONI (*L-SP-PSd'Az*) che ribadisce l'esigenza di attendere la conclusione delle audizioni; dichiara che altrimenti si finirebbe per marginalizzare e sminuire il parere che la Commissione è chiamata a rendere.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) ritiene che la Commissione abbia già tutti gli elementi per valutare il provvedimento d'urgenza, per le parti di competenza della Commissione, aderendo quindi alla richiesta della senatrice Granato di procedere sin d'ora alla votazione sulla proposta di parere della relatrice.

La relatrice RUSSO (*M5S*) presenta una nuova proposta di parere favorevole con un'osservazione, pubblicata in allegato, che riprende il rilievo formulato dalla senatrice Montevocchi.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) presenta una proposta di parere alternativo, di tenore contrario (*pubblicata in allegato*).

Il PRESIDENTE, considerata l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, avverte che l'esame è rinviato e che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione alle ore 8,45 di domani, mercoledì 16 dicembre.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 16 dicembre, alle ore 8,45, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione della scorsa settimana degli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni 7^a e 12^a, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali in merito all'affare assegnato n. 621 (impatto DDI sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti).

Nel corso di tali audizioni sono state depositate delle documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* delle Commissioni, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni o comunque acquisita.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2040**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di aggiornare il Piano Nazionale di Integrazione dei titolari di protezione internazionale.

**PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Maria SAPO-
NARA, Valeria ALESSANDRINI, Lucia BORGONZONI,
PITTONI, IANNONE, BARBARO, CANGINI, Francesca
ALDERISI, GIRO e MOLES SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 2040**

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2040,

premesso che da una disamina generale del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, si rilevano diverse modifiche apportate nel corso dalla Camera, ulteriormente peggiorative rispetto al testo originario, come la modifica alla disciplina dei decreti flussi, introdotta fin dal 1998 dalla legge Turco-Napolitano, con la soppressione del termine previsto per la programmazione triennale da parte del Governo sulla base delle esigenze del mercato del lavoro e del limite delle quote stabilite nel decreto emanato nell'anno precedente;

considerata la grave situazione di crisi economica e sociale che i cittadini italiani stanno vivendo, con la perdita di posti di lavoro e con un tasso di disoccupazione molto elevato, che fa ritenere inconcepibile la scelta di incrementare le quote del decreto flussi, che comporterà nuova immigrazione illegale e, quindi, insicurezza e criminalità;

considerato inoltre che l'effetto di queste nuove norme sarà quello di aumentare ulteriormente il numero degli immigrati clandestini, invogliati a venire in Italia per la possibilità oramai concreta di una regolarizzazione. Il decreto in esame sta anche causando notevoli difficoltà alle forze dell'ordine, già sotto pressione ed esposte a gravissimi rischi sanitari, in prima linea contro questa pressione immigratoria che sta trasformando l'Italia nel campo profughi dell'Europa;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) dispone la convertibilità in permessi di lavoro di alcuni tipi di permessi di soggiorno per stranieri: tra questi c'è il permesso di soggiorno per attività sportiva, che è un permesso rilasciato a stranieri che vengano a svolgere attività sportiva professionistica o dilettantistica presso società sportive italiane. La società sportiva – in base alla legislazione vigente – deve ottenere, tramite richiesta alla Federazione nazionale di appartenenza, la dichiarazione nominativa di assenso da parte del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nei limiti delle quote annuali di ingresso degli sportivi stranieri;

considerato che questo decreto dispone quindi la conversione automatica in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di una serie di permessi precedentemente esclusi, tra cui appunto quello per attività sportiva. Dunque chi entra in Italia con un permesso per questo motivo, che fino ad oggi era un permesso speciale con carattere «temporaneo», può successi-

vamente convertirlo in permesso per lavoro ed assicurarsi un titolo per rimanere in Italia: non è difficile ipotizzare a quali *escamotage* si ricorrerà per rientrare in queste categorie di lavoratori;

considerato che l'intento che sostiene tutte le modifiche introdotte da questo decreto non è altro che la modifica della disciplina dei decreti flussi, introdotta fin dal 1998 dalla legge Turco-Napolitano, con la soppressione del termine previsto per la programmazione triennale da parte del Governo sulla base delle esigenze del mercato del lavoro e del limite delle quote stabilite nel decreto emanato nell'anno precedente. L'articolo 27, comma 1, lettera p) del Testo unico dell'immigrazione fa riferimento soltanto a: «stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91» tralasciando qualsiasi riferimento allo sport dilettantistico, cosa che propone invece questo decreto, aumentando così a dismisura la platea dei beneficiari della modifica normativa in questione;

considerato inoltre, cosa non da poco conto per lo sviluppo degli atleti italiani, che non è indicato dal decreto in che modo si intenda assicurare per ogni stagione agonistica la tutela dei nostri vivai giovanili;

considerato che un altro aspetto di interesse della Commissione attiene all'articolo 1, comma 1, lettera g), *che* reca disposizioni su alcuni permessi speciali di soggiorno previsti dal testo unico dell'immigrazione, tra cui quello per motivi di lavoro del ricercatore straniero che abbia ultimato l'attività di ricerca e abbia un permesso di soggiorno per ricerca giunto a scadenza. Al termine dell'attività di ricerca e alla scadenza del permesso di soggiorno per ricerca, lo straniero ricercatore – in base al testo unico – può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego e può richiedere per questo un permesso di soggiorno per cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca svolta. Questo permesso ha durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi. Il testo unico (articolo 27-ter, comma 9-bis) prevede che per poter conseguire questo permesso di soggiorno lo straniero deve avere la disponibilità di un reddito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Questa condizione viene soppressa dal decreto in esame;

considerato infine che l'articolo 5 prevede – a favore dei beneficiari di misure di accoglienza accolti nel Sistema d'accoglienza e integrazione (SAI) – l'avvio di ulteriori progetti di integrazione e individua le linee prioritarie d'intervento per l'aggiornamento del Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale per il biennio 2020-2021, prevedendo, in particolare, che questo dovrà prestare attenzione – tra l'altro – ai percorsi di formazione linguistica, alla conoscenza dei diritti e doveri fondamentali sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana, all'orientamento ai servizi pubblici essenziali e all'orientamento all'inserimento lavorativo, progetti da realizzare «anche attraverso l'utilizzo di Fondi Europei»;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 15 dicembre 2020

Plenaria**171^a Seduta**

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2040) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DE FALCO (*Misto-+Eu-Az*) osserva che, per quanto riguarda la parte marittima, il provvedimento in esame rappresenta un sicuro miglioramento rispetto ai decreti «Salvini», sebbene il profilo sanzionatorio, contrariamente a quanto sostenuto da alcune parti politiche, si presenti, per certi versi, addirittura più severo che nei decreti suddetti, in quanto la sanzione amministrativa pecuniaria è ora sostituita da una multa, sanzione che il codice penale ricollega ai delitti. È poi prevista la reclusione per le violazioni dell'articolo 83 del codice della navigazione. Ciò tuttavia comporta maggiori garanzie, in quanto le sanzioni in questione sono irrogate dall'Autorità giudiziaria.

Esprime apprezzamento per il fatto che il provvedimento richiami ora la conformità con le previsioni della Convenzione di Montego Bay sul di-

ritto del mare nel loro complesso, incluse quindi le norme sugli obblighi di soccorso.

Il provvedimento in esame attenua il dramma in cui i decreti precedenti precipitavano il soggetto che si trovava diviso tra il salvataggio delle vite umane e l'incorrere in sanzioni amministrative dall'importo elevatissimo. Prevedere sanzioni per chi adempie un dovere è un'aberrazione. Il provvedimento in esame non elimina del tutto il problema, ma costituisce di certo un passo nella direzione giusta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola al relatore SANTILLO (*M5S*), che formula una proposta di parere favorevole.

Il PRESIDENTE propone di rinviare la fase della votazione alla fine della seduta, per dare modo a tutti coloro che volessero intervenire in dichiarazione di voto sul provvedimento in titolo di poterlo fare.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 2045, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario», per il parere alla 12^a Commissione, che ha segnalato l'esigenza di procedere in tempi rapidi. Propone dunque di convocare ulteriormente la Commissione domani, alle ore 9 e alle ore 14,30, per l'esame del nuovo disegno di legge e il seguito degli argomenti non conclusi.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (n. 234)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

La relatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra il provvedimento in esame, predisposto in attuazione della legge n. 5 del 2018, che ha introdotto disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro

pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di iscrivere nel registro anche i numeri di telefonia mobile e i numeri riservati.

In particolare, l'articolo 1, comma 15, di tale legge ha stabilito che con regolamento si procedesse ad apportare le opportune modifiche alle disposizioni vigenti sulla disciplina delle modalità per l'iscrizione e il funzionamento del registro nonché ad abrogare le eventuali norme incompatibili con le novità introdotte.

È stato pertanto predisposto lo schema in esame, con il quale, al fine di rendere più chiaro ed omogeneo il quadro complessivo della nuova disciplina, si procede a sostituire integralmente il decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che attualmente regola l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni.

Nella relazione che accompagna l'atto vengono evidenziate talune criticità riscontrate in relazione alle previsioni della legge n. 5, che hanno comportato scelte interpretative in fase di predisposizione del regolamento attuativo. Si dà inoltre conto del percorso che ha condotto alla stesura del provvedimento, con riferimento sia alle consultazioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico che ai lavori di un tavolo tecnico appositamente istituito.

Sono inoltre trasmessi in allegato i pareri espressi su una prima stesura dell'atto da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, con il riscontro dell'esito delle osservazioni formulate rispetto al testo che è stato poi adottato dal Consiglio dei ministri e che è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.

Sono infine allegati i pareri, interlocutorio e definitivo, espressi dal Consiglio di Stato, nonché il testo conseguente ai rilievi espressi da quest'ultimo.

Lo schema consta di 14 articoli, che nel numero e nella rubrica coincidono con quelli del citato DPR n. 178.

L'articolo 1 elenca le definizioni utilizzate nel provvedimento, aggiornandole al nuovo ambito di applicazione della disciplina del registro pubblico delle opposizioni che, come indicato nell'articolo 2, ora comprende, oltre al trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali riportati negli elenchi telefonici, anche il trattamento di tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, ai fini dell'invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Viene di conseguenza modificato l'articolo 3, relativo all'istituzione del registro, al quale quindi possono iscriversi i contraenti che vogliono opporsi all'utilizzo per le finalità commerciali sopra indicate sia del proprio indirizzo postale, riportato negli elenchi telefonici, sia della propria numerazione telefonica, anche se non presente nei medesimi elenchi.

L'articolo 4 modifica la normativa finora vigente sulla realizzazione e sulla gestione del registro: viene inserito il riferimento al rispetto del codice dei contratti in relazione alla possibilità che il registro sia affidato a

terzi mediante contratto di servizio ed è definita la tempistica per la sua operatività.

L'articolo 5 disciplina gli obblighi di accesso al registro per gli operatori che intendano trattare le numerazioni telefoniche o gli indirizzi postali per finalità commerciali. Tra la documentazione da presentare al momento della presentazione dell'istanza di accesso al gestore del servizio, viene introdotta, per i soli operatori che utilizzino i contatti telefonici, in alternativa alla dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante o alla indicazione dei dati relativi al soggetto terzo al quale sia stata eventualmente affidato il servizio di chiamata, già previste nel DPR n. 178, anche la dichiarazione dell'utilizzo degli appositi codici o prefissi stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018.

É inoltre stabilito che l'attestazione dell'identità dell'operatore possa avvenire anche utilizzando lo Spid o attraverso il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio.

L'articolo 6 conferma che gli operatori tenuti a consultare il registro devono corrispondere al gestore tariffe di accesso e precisa che esse sono definite secondo i criteri generali stabiliti con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 5 per l'aggiornamento periodico delle tariffe.

L'articolo 7 riguarda le modalità e i tempi di iscrizione dei contraenti al registro.

Rispetto al regime attuale, che contemplava anche la possibilità di iscrizione mediante raccomandata o posta elettronica, si prevede che l'inserimento nel registro delle opposizioni debba essere richiesto o tramite la compilazione di un apposito modulo elettronico disponibile sul sito *web* del gestore del registro o mediante telefono.

É poi confermata la possibilità che un contraente chieda l'iscrizione contemporanea di più numerazioni di cui sia titolare, ma in questo caso per la richiesta dovrà utilizzare la sola modalità *web*.

In via generale, l'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali e delle numerazioni telefoniche per finalità commerciali. In riferimento alle numerazioni nazionali, che siano o no riportate negli elenchi, con l'iscrizione si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi ed è precluso l'uso per le medesime finalità delle numerazioni cedute a terzi. Sono tuttavia fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi, per i quali è comunque assicurata la facoltà di revoca.

É disciplinata la tempistica per le richieste di iscrizione, rinnovo e revoca dell'iscrizione, specificando che non vi è alcuna limitazione per la richiesta del contraente.

L'iscrizione è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca.

I contraenti possano rinnovare l'iscrizione al registro in qualsiasi momento, facendo venir meno il consenso al trattamento precedentemente accordato.

É inoltre possibile revocare l'opposizione nei confronti di uno o più operatori.

É infine stabilito che le numerazioni e gli indirizzi postali iscritti al registro pubblico delle opposizioni precedentemente all'istituzione del nuovo sistema siano automaticamente trasferiti nel nuovo registro, con diritto di opposizione esercitato nei confronti di tutti i soggetti che effettuano il trattamento per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono o tramite posta cartacea. Sono fatti salvi sia i consensi legittimamente prestati dal contraente al trattamento della propria numerazione telefonica e dell'eventuale indirizzo postale presente negli elenchi telefonici, sia la facoltà del contraente di revocare la propria opposizione successivamente all'iscrizione.

Nel definire le modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori, l'articolo 8 dello schema aggiunge alle previsioni già contenute nel DPR n. 178 quella relativa all'obbligo per gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

L'articolo 9 integra le previsioni di cui all'articolo 9 del DPR n. 178 per precisare che gli operatori e i soggetti che svolgono attività di *call center* debbano garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante alla quale possono essere ricontattati almeno per la durata della campagna promozionale oppure, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante, debbano utilizzare una numerazione basata sui codici scelti dall'AGCOM per l'individuazione delle telefonate commerciali.

L'articolo 10 disciplina l'obbligo per gli operatori di informare i contraenti che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi telefonici o da altre fonti.

L'articolo 11 dispone che nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua realizzazione venga realizzata una campagna di sensibilizzazione volta a favorire la piena consapevolezza dei contraenti circa i loro diritti e le modalità per opporsi al trattamento dei dati per finalità commerciali.

L'articolo 12 autorizza l'accesso al registro anche da parte delle amministrazioni pubbliche, ove previsto dalla normativa vigente, oltre che del Garante per la protezione dei dati personali. Reca poi le norme sanzionatorie.

L'articolo 13 prevede che, in caso di violazione delle prescrizioni del presente provvedimento il contraente si avvale anche delle forme di tutela di cui al Capo VIII del regolamento per la protezione dei dati personali.

L'articolo 14 disciplina l'abrogazione del DPR n. 178 del 2010 e il periodo transitorio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame del provvedimento.

Si passa alla votazione.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

I senatori ASTORRE (*PD*), DI GIROLAMO (*M5S*), VONO (*IV-PSI*) e DE FALCO (*Misto+Eu-Az*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del Relatore, che risulta approvata.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, CONVOCAZIONE DI DUE ULTERIORI SEDUTE E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2045 (d-l Calabria) e che sono convocate due ulteriori sedute plenarie nella giornata di domani, mercoledì 16 dicembre, alle ore 9 e alle ore 14,30.

Comunica inoltre che la seduta già convocata per giovedì 17 dicembre, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 15 dicembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 158

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI AIRBNB ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 401 (I SISTEMI DI SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DEI SERVIZI TURISTICI E LE FILIERE PRODUTTIVE ASSOCIATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

Sottocommissione per i pareri

42^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 8,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 1^a e 2^a riunite:

(2040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 15 dicembre 2020

Plenaria

217^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2040) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) dà conto delle modifiche al Testo unico dell'immigrazione di competenza della Commissione recate dal decreto-legge in esame, segnalando in primo luogo l'articolo 1, comma 1, lettera *0a*), che interviene sulla disciplina relativa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che annualmente stabilisce i flussi di ingresso di stranieri non appartenenti all'Unione europea per motivi di lavoro.

Si sofferma poi sulla successiva lettera *b*), che dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di una serie di permessi di soggiorno di diverso tipo, e sulla lettera *g*), concernente il permesso per motivi di lavoro del ricercatore che abbia ultimato l'attività di ricerca e il cui permesso di soggiorno per ricerca sia giunto a scadenza.

Illustra quindi la lettera *h*), riguardante il permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo per minori stranieri non accompagnati al compimento del diciottesimo

simo anno di età, nonché la lettera *i*), volta a consentire lo svolgimento di attività lavorative ai titolari di permesso di soggiorno per cure mediche.

Prosegue riferendosi all'articolo 4, comma 3, lettera *c*), riguardante l'articolazione dei servizi prestati nell'ambito dei progetti degli enti locali finalizzati all'accoglienza, comprendenti l'orientamento al lavoro e la formazione professionale e, in conclusione, richiama il comma 2 dell'articolo 5, il quale individua alcune priorità programmatiche nell'ambito del Piano nazionale di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, comprendendovi l'orientamento all'inserimento lavorativo.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) segnala l'intenzione delle Commissioni di merito di svolgere audizioni sul provvedimento in esame. Suggerisce pertanto di rinviare il seguito della trattazione, così da consentire alla Commissione di disporre di maggiori elementi di valutazione.

Preso atto della proposta, la presidente MATRISCIANO specifica che l'esame potrà comunque proseguire nelle ulteriori sedute della settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Al fine di agevolare la trattazione degli atti all'ordine del giorno la presidente MATRISCIANO propone di convocare oggi un'ulteriore seduta alle ore 14,30, o comunque al termine dei lavori dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni 7^a e 11^a riunite.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,45.

Plenaria**218^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Presidente***MATRISCIANO**

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Dopo aver fornito ragguagli circa l'andamento dei lavori delle Commissioni di merito, la presidente MATRISCIANO sollecita una riflessione in merito al prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) fa presente l'opportunità di attendere la conclusione del ciclo di audizioni presso le Commissioni 1^a e 2^a riunite, in considerazione dell'utilità dell'apporto che esso può fornire.

La PRESIDENTE specifica che la Commissione terminerà necessariamente l'esame nella seduta antimeridiana di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (n. COM(2020) 682 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Dopo aver illustrato le finalità complessive e la base giuridica della proposta di direttiva in titolo, la relatrice NOCERINO (*M5S*), passando ai contenuti delle disposizioni in esame, rileva che l'articolo 1 definisce

l'oggetto della direttiva, il quale consiste nell'istituzione di un quadro a livello dell'Unione per la determinazione di livelli adeguati di salari minimi e per l'accesso dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo, sotto forma di retribuzioni determinate da contratti collettivi o sotto forma di un salario minimo legale.

Osserva quindi che l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della direttiva, il quale concerne i lavoratori che abbiano un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro.

Dopo aver segnalato che l'articolo 3 reca le nozioni di alcuni termini, si sofferma sull'articolo 4, volto ad aumentare la copertura della contrattazione collettiva.

Dà poi conto delle previsioni di cui al Capo II (articoli 5-8), concernente i salari minimi legali, con riferimento esclusivo agli Stati membri che contemplino tale istituto.

Prosegue notando che l'articolo 9 dispone che nell'esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione gli operatori economici siano tenuti a conformarsi ai salari applicabili stabiliti dalle contrattazioni collettive e ai salari minimi legali.

Rilevato che l'articolo 10 concerne l'istituzione di un sistema efficace di raccolta dei dati e di monitoraggio, dà conto delle tutele giurisdizionali di cui all'articolo 11.

Segnala successivamente l'articolo 12, riguardante il sistema sanzionatorio, e il Capo IV, (articoli 13-19) recante le disposizioni finali.

Illustra infine le considerazioni del Governo in merito alla materia in esame contenute nella relazione trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012.

La PRESIDENTE riferisce che la 14^a Commissione permanente, che sta esaminando l'atto ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6 del Regolamento, ha avviato un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, coinvolgendo il CNEL e le parti sociali. Propone quindi di acquisire le memorie prodotte dai soggetti auditi in tale sede e di programmare un ciclo di audizioni di esperti, al fine di consentire un adeguato approfondimento del tema; ciò anche ad integrazione delle memorie già a suo tempo acquisite dalla Commissione nel quadro delle audizioni informali aventi ad oggetto i disegni di legge nn. 310 e 658 (salario minimo orario).

La senatrice FEDELI (*PD*) esprime condivisione rispetto a tale proposta.

La PRESIDENTE invita conclusivamente i Gruppi a segnalare entro le ore 10 di giovedì 17 le rispettive richieste.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2045) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AUDDINO (M5S) introduce l'esame dei profili di competenza del capo I del decreto-legge n. 150, riguardante il Servizio sanitario della Regione Calabria, facendo particolare riferimento all'articolo 1, relativamente alle dotazioni di personale che la Regione è tenuta a mettere a disposizione del Commissario *ad acta* nominato dal Governo, il quale si avvale del supporto tecnico ed operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). A questo fine, l'AGENAS può ricorrere a personale comandato nel limite di dodici unità, oltre ad avere la facoltà, per particolari profili professionali, di stipulare contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Inoltre, i contratti di lavoro flessibile già stipulati dall'AGENAS in base alle precedenti disposizioni transitorie possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.

Passa quindi a illustrare il successivo comma 4-*bis*, il quale dispone che il Ministro della salute possa autorizzare il Commissario *ad acta* a procedere con un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente relativi agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto del limite di spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Prosegue rilevando che l'articolo 2 prevede la nomina di Commissari straordinari per gli enti del Servizio sanitario della Regione e che l'articolo 3 reca disposizioni in materia di: appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e edilizia sanitaria, mentre l'articolo 4, concernente l'eventuale scioglimento di singoli enti, prevede che le commissioni straordinarie si avvalgano di un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, nominato dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della salute, nonché, in via temporanea, in posizione di comando o di distacco e anche in deroga alle disposizioni vigenti, di esperti nel settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto, su proposta del Ministro della salute.

Osserva quindi che i commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 5 concernono, rispettivamente, la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate con il Commissario *ad acta*.

Dopo aver richiamato le disposizioni in materia di contributo di solidarietà e finanziamento recate dall'articolo 6, segnala che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, il Commissario *ad acta* è tenuto a inviare ai ministri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché al Presidente

della Regione una relazione semestrale sullo stato di attuazione delle misure di cui al capo I.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 15 dicembre 2020

Plenaria

188^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il vice ministro della salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE REFERENTE

(2045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice CASTELLONE (M5S) riferisce sul provvedimento in titolo.

Il capo I del decreto-legge in esame reca un complesso di misure transitorie relative al Servizio sanitario della Regione Calabria, mentre il capo II pone norme transitorie sul rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.

Riguardo alle misure di cui al capo I, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge n. 150 osserva che, non essendo stati interamente attuati tutti gli interventi previsti dalle precedenti norme transitorie, appare necessario un nuovo complesso di misure temporanee, intese alla prosecuzione e all'integrazione del regime speciale inerente alla gestione commissariale del Servizio sanitario della regione Calabria.

Le norme in esame di cui capo I – ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del presente decreto – si applicano fino all'11 novembre 2022 ovvero, come specificato dalla Camera, fino ad un termine anteriore a tale data,

in caso di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1. Questi ultimi sono gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione in esame.

Ai sensi del suddetto articolo 1, comma 1, il Commissario *ad acta* nominato dal Governo attua tali obiettivi ed assicura l'attuazione delle misure contemplate dal capo I in oggetto.

Il Commissario *ad acta* è coadiuvato, ai sensi del successivo comma 3, da uno o più subcommissari, il cui numero – come ha specificato la Camera – non può essere superiore a tre.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 concerne le dotazioni di personale, di uffici e di mezzi che la regione Calabria è tenuta a mettere a disposizione del Commissario *ad acta*, mentre il comma 4 prevede che il medesimo Commissario si avvalga del supporto tecnico ed operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Si prevede che, a questo fine, l'AGENAS possa avvalersi di personale comandato nel limite di dodici unità e che, per profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, possa stipulare contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Gli oneri finanziari relativi a tali contratti sono coperti mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione della medesima AGENAS. Si prevede altresì che, ai fini del supporto in esame, i contratti di lavoro flessibile già stipulati dall'AGENAS in base alle precedenti norme transitorie summenzionate, possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.

Il successivo comma 4-*bis* – inserito dalla Camera – prevede che, al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Regione Calabria (anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19), il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui al successivo articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del Servizio sanitario regionale e sentito il Commissario *ad acta*, autorizzi quest'ultimo ad un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario (anche per il settore dell'emergenza-urgenza) in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente relativi agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto del limite di spesa di 12 milioni di euro annui (a decorrere dal 2021), limite di cui al comma 4-*ter* (anch'esso inserito dalla Camera). Quest'ultimo comma prevede, ai fini della relativa copertura finanziaria, per il 2021, l'utilizzo di una quota pari al 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 6, comma 1 (le quali possono essere impiegate solo al verificarsi delle condizioni di cui al citato articolo 6, comma 2) e, per gli anni successivi, la riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di parte corrente. Per le assunzioni in oggetto il comma 4-*bis* prevede in via prioritaria il ricorso agli idonei delle graduatorie in vigore.

L'articolo 2 prevede la nomina di Commissari straordinari per ogni ente – ovvero anche per più enti – del Servizio sanitario della regione Ca-

labria. Alla nomina provvede il Commissario *ad acta*, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliero- universitarie (per i casi di mancanza d'intesa con la Regione, la nomina è effettuata secondo la procedura sostitutiva di cui al comma 1).

Il comma 2 del presente articolo 2 disciplina alcuni profili della nomina e della posizione giuridica dei Commissari straordinari, prevedendo, tra l'altro, che essi siano scelti fra soggetti (anche in quiescenza) di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale. Il successivo comma 3 demanda ad un decreto ministeriale la determinazione di un compenso aggiuntivo per i medesimi Commissari straordinari, ad integrazione del compenso di base ad essi spettante (quest'ultimo è pari a quello previsto dalla normativa regionale per il direttore generale del relativo ente sanitario); il compenso aggiuntivo non può in ogni caso essere superiore a 50.000 euro (su base annua), al lordo degli oneri riflessi a carico del Ministero della salute. Una norma inserita dalla Camera subordina il riconoscimento del compenso aggiuntivo alla valutazione positiva in sede di verifica periodica dell'operato del Commissario straordinario da parte del Commissario *ad acta* – verifica periodica prevista dal successivo comma 6 e alla quale, in caso di valutazione negativa, consegue la revoca dell'incarico –.

Il comma 4 del medesimo articolo 2 prevede che, entro 90 giorni dalla nomina (60 giorni nel testo originario, così modificato dalla Camera), i Commissari straordinari adottino l'atto aziendale – atto avente ad oggetto la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'azienda e che è successivamente approvato dal Commissario *ad acta* – ed approvino i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi. Il comma 5 definisce le procedure sostitutive per i casi di mancato rispetto del suddetto termine (mancato rispetto a cui conseguono, in ogni caso, ai sensi del comma 6, come modificato dalla Camera, la decadenza automatica dall'incarico e l'esclusione del riconoscimento del compenso aggiuntivo).

Il comma 7 concerne le procedure di sostituzione (per le ipotesi di vacanza delle relative titolarità) dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Il comma 8 prevede informative periodiche, da parte di ciascuno dei Commissari straordinari in esame, alla conferenza dei sindaci e – come aggiunto dalla Camera – alle organizzazioni sindacali. Il comma 8-*bis* – inserito dalla Camera – reca ulteriori prescrizioni, con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle medesime informative alla conferenza dei sindaci.

L'articolo 3, comma 1, disciplina le procedure per l'affidamento di appalti, lavori e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria.

In primo luogo, si demanda in via esclusiva al Commissario *ad acta* l'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti, lavori e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

A tal fine, il Commissario *ad acta* si avvale degli strumenti di acquisto e di negoziazione, aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione, messi a disposizione dalla società Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della Regione Calabria o da centrali di committenza di regioni limitrofe.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria.

Sempre ai sensi del comma 1, il Commissario *ad acta* può delegare l'espletamento delle procedure in questione ai suddetti Commissari straordinari. Questi ultimi provvedono, inoltre, all'espletamento delle procedure di appalto di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, fermo restando, tuttavia, il potere di avocazione e di sostituzione esercitabile da parte del Commissario *ad acta* in relazione ai singoli affidamenti.

Il successivo comma 2 prevede che il Commissario *ad acta* adotti, nel termine di 30 giorni dalla sua nomina, il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e definisca, nel termine di 60 giorni dalla nomina (30 giorni nel testo originario, così modificato dalla Camera), il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione.

Il comma 3 prevede che gli interventi in materia di edilizia sanitaria finanziati da risorse statali siano attuati – qualunque sia il livello di progettazione raggiunto – dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il quale provvede in base a procedure negoziate ed anche avvalendosi della società Invitalia S.p.A.

L'articolo 4 concerne l'eventuale scioglimento di singoli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e reca norme di coordinamento tra le disposizioni del medesimo testo unico e le norme di articoli precedenti del decreto in esame.

In particolare, il comma 1 prevede che, nel caso di adozione dei provvedimenti di scioglimento summenzionati, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente (nominata con il decreto di scioglimento dell'ente medesimo) – fermi restando i compiti e le prerogative ad essa attribuiti dalla legislazione vigente – operi, a garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA), in coordinamento con il summenzionato Commissario *ad acta*, nonché in conformità con gli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario e con gli obiettivi dei piani di riqualificazione dei servizi sanitari.

Il comma 2 prevede che la medesima Commissione straordinaria si avvalga, per le questioni tecnico-sanitarie, di un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, nominato dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della salute.

Ai sensi del comma 3, per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente articolo 4, la Commissione straordinaria può avvalersi in via temporanea, in posizione di comando o di distacco ed anche in deroga alle disposizioni vigenti, di esperti nel settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto, su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.

Il comma 4 – sempre per le ipotesi di aziende sanitarie sciolte – demanda alla suddetta Commissione straordinaria l'adozione dell'atto aziendale, avente ad oggetto la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'azienda, e l'approvazione, sentito il Commissario *ad acta*, dei bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi; in base alle modifiche operate dalla Camera, sia tali atti sia l'atto aziendale sono adottati dalla Commissione straordinaria entro il termine di 90 giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del decreto in esame ovvero dalla data dell'insediamento della Commissione, qualora da tale criterio derivi un termine più ampio (al riguardo, il testo originario del decreto prevedeva invece, con riferimento al solo atto aziendale, un termine di 60 giorni). La riformulazione introdotta dalla Camera prevede altresì che, nel caso di mancato rispetto del suddetto termine di 90 giorni, il relativo atto sia adottato dal Commissario *ad acta*, sentito il Ministero dell'interno (l'atto aziendale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente decreto, è in ogni caso successivamente approvato dal Commissario *ad acta*).

Il comma 1 e il comma *1-bis* (inserito dalla Camera) dell'articolo 5 concernono, rispettivamente, la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate con il Commissario *ad acta* per il Servizio sanitario della Regione Calabria; il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che, al fine di supportare gli interventi di potenziamento del Servizio sanitario della regione Calabria, sia accantonata, a valere sulle risorse nazionali destinate all'attuazione dei progetti di carattere prioritario in ambito sanitario, una somma di 60 milioni di euro in favore della Regione stessa per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; una quota delle risorse suddette è utilizzata per le assunzioni di cui al precedente articolo 1, comma *4-bis*. L'erogazione della somma di cui al suddetto comma 1 nonché l'utilizzo per le assunzioni summenzionate della quota delle medesime risorse sono subordinati (comma 2 del presente articolo 6 e comma *4-bis* dell'articolo 1) alla presentazione ed approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (termine introdotto dalla Camera) – di uno specifico accordo tra lo Stato e le regioni, contenente le modalità di erogazione delle risorse in oggetto (la verifica degli adempimenti previsti dall'accordo è demandata alle sedi di cui al comma 3 dell'articolo 6).

Il comma 4 dello stesso articolo 6 autorizza una spesa di 15 milioni di euro in favore della Regione Calabria per la sottoscrizione dell'accordo

di programma concernente la realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità e le possibilità di interpretazione di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale in attuazione del Piano di rientro. Tale autorizzazione di spesa è prevista a valere sulle risorse in materia di edilizia sanitaria.

Il comma 2 dell'articolo 7 prevede che il Commissario *ad acta* invii al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, come aggiunto dalla Camera, al Presidente della regione, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente capo I, anche con riferimento all'attività svolta dai Commissari straordinari di cui all'articolo 2.

I commi 3 e 4 dell'articolo 7 pongono specifiche norme transitorie e finali.

L'articolo 8 detta disposizioni, per l'anno in corso, sui termini entro i quali hanno luogo le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, in deroga alla normativa vigente, a motivo della gravità del quadro epidemiologico sul territorio nazionale.

In particolare, il comma 1 dispone che, per il 2020, le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario si svolgano non prima del novantesimo giorno e non oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla data in cui si siano verificate le circostanze che rendano necessario il rinnovo, ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

La disciplina si applica con riguardo sia agli organi già scaduti sia a quelli per i quali si verifichino le condizioni per il rinnovo entro il 31 dicembre 2020.

Con riferimento alle medesime fattispecie, il successivo comma 2 reca le norme transitorie, riguardanti il periodo precedente l'insediamento dei nuovi organi elettivi.

L'articolo 9, infine, pone le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, con riferimento all'attuazione del precedente articolo 8.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice MARIN (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il tema dei minori stranieri non accompagnati, che giungono in Friuli Venezia Giulia dalla rotta balcanica, non sia stato mai adeguatamente affrontato né in Commissione sanità né presso altre Commissioni. Nonostante la legge n. 47 del 2017 disponga che i minori non accompagnati siano collocati presso familiari presenti sul territorio, rileva che la maggior parte di loro nella Regione Friuli - circa 800 unità, di nazionalità kosovara, pakistana, bengalese e afghana – viene affidata alle comunità di accoglienza, pur in presenza di parenti entro il quarto grado. Lamenta inoltre che, nonostante l'intenzione manifestata dai minori medesimi di essere ricongiunti ai propri familiari, si verificano casi di diniego da parte del Tribunale minorile o del Servizio sociale comunale. Giudica incomprensibile il pagamento di circa 100 euro di retta giornaliera da parte del Comune per il mantenimento del singolo minore presso strutture di accoglienza, gestite da cooperative senza gara d'appalto. Fa presente che i Comuni interessati stipulano convenzioni con le singole strutture di accoglienza, lasciando agli assistenti sociali discrezionalità dell'affidamento dei minori alle medesime. Osserva che ciò comporta un ingente impegno di risorse pubbliche, senza alcun controllo sulle reali necessità dei minori ospitati. Si sofferma poi sulle criticità dell'affidamento dei minori, da parte del Tribunale, a tutori volontari, che non hanno la possibilità di svolgere un reale controllo sugli stessi. Rileva altresì la difficoltà nell'accertamento dell'età dei ragazzi pakistani e afghani, molti dei quali sprovvisti dei documenti di riconoscimento, che sulla base delle loro dichiarazioni vengono destinati alle strutture per minori non accompagnati. In proposito, reputa che sarebbe opportuno permettere alle forze dell'ordine di eseguire approfondimenti clinici per l'accertamento dell'età. Da ultimo, esprime il convincimento che il quadro testé delineato favorisca l'illegalità e incentivi l'ingresso illegale di stranieri.

Il senatore DORIA (*L-SP-PSd'Az*), premettendo di non voler suscitare polemiche sul tema, ricorda che in passato anche gli italiani sono stati costretti a emigrare, principalmente per motivi economici, verso Paesi, come gli Stati Uniti, che comunque effettuavano controlli sanitari prima dell'autorizzazione allo sbarco. Ritiene che anche oggi, causa emergenza epidemiologica, sia necessario garantire tali controlli alle frontiere, soprattutto nei punti di accesso più fragili, come la Sardegna: una immigrazione non controllata crea problemi di ordine pubblico e sanitario. Per limitare il fenomeno migratorio verso l'Europa, giudica indispensabile sostenere con iniziative economiche i Paesi d'origine, in modo da limitare il traffico di essere umani.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) critica il mutato atteggiamento da parte del Gruppo Movimento 5 Stelle sulle politiche in tema di immigrazione. Ritiene che il provvedimento in esame derivi da una scelta ideologica che non porterà benefici né agli immigrati né agli italiani. Ri-

corda che i «decreti Salvini» sono stati adottati per andare incontro alle istanze degli amministratori locali, delle Forze dell'ordine e degli stessi cittadini, allo scopo di limitare il continuo approdo di migranti sulle nostre coste. Segnala che, a seguito dell'annunciata revisione di tali decreti, si è verificata un'inversione di tendenza, che ha fatto registrare nel 2020, rispetto all'anno precedente, numeri consistenti di approdi. Reputa che il provvedimento in esame non possieda i prescritti requisiti di necessità ed urgenza e, soprattutto, che esso non tenga conto della situazione economica del Paese e dell'emergenza sanitaria. È dell'avviso che l'urgenza sia in questo caso di natura ideologica: si è voluto ricreare un sistema di accoglienza indistinta e priva di controlli, ampliando a dismisura il rilascio di permessi di soggiorno e determinando una discriminazione tra immigrati regolari e irregolari, senza prevedere ulteriori risorse a favore dei Comuni o delle Forze dell'ordine. Afferma altresì che l'adozione del decreto-legge in esame è funzionale al mantenimento degli equilibri politici all'interno della maggioranza di Governo. Fa rilevare che il ripristino del sistema di accoglienza diffusa potrebbe, peraltro, favorire il *business* dell'immigrazione clandestina.

Con riferimento ai contenuti del provvedimento in esame, si sofferma sulla prevista conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di un ulteriore novero di permessi (protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto cittadinanza, attività sportiva, lavoro artistico), che a suo avviso minerà la programmazione dei flussi migratori.

Critica inoltre le disposizioni che impediscono al Ministro dell'interno di limitare o vietare il transito di navi in mare territoriale e di multare, sequestrare e confiscare le navi in caso di violazione del divieto d'ingresso, e l'impostazione lassista in tema di trattamento sanzionatorio e di ingresso nel mare territoriale delle navi delle ONG (consentito qualora si comunicano operazioni di soccorso). Si dichiara d'accordo sull'accoglienza di coloro che fuggono da situazioni di conflitto armato, ma stigmatizza i tentativi di ingresso illegale nel territorio italiano, ricordando il caso di Carola Rackete.

Lamenta, altresì, la soppressione del limite temporale e delle quote stabilite per il «decreto flussi» annuale e l'ampliamento dei motivi di non respingimento ed espulsione, fino a ricomprendere l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Evidenzia che l'erogazione di servizi sia per coloro che hanno i requisiti per la protezione internazionale sia per coloro sono in attesa di un pronunciamento comporta per le finanze dello Stato un costo di 5 miliardi di euro annui. Sul punto, si interroga sulle motivazioni per cui in Italia il sostegno giornaliero degli immigrati è più oneroso rispetto ad altri Paesi europei, adombrando che vi sia la volontà di finanziare le associazioni che gestiscono i servizi di accoglienza.

Deplora altresì il limitato ambito di intervento concesso a sindaci e amministratori locali, con il rischio che essi possano trovarsi a gestire situazioni assai delicate sul piano dell'ordine pubblico. Nel ricordare che il 30 per cento degli immigrati proviene dalla Tunisia, Paese che reputa privo di criticità evidenti, si interroga sulla motivazione dell'accoglienza

di tali migranti. Invita l'Esecutivo a una politica estera più incisiva in tema di cooperazione internazionale, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo.

Infine, suggerisce all'attuale compagine di Governo di perseguire una politica più orientata a sostenere la famiglia tradizionale, evitando di trasformare l'Italia nell'unico porto sicuro d'Europa per gli immigrati.

Il senatore SICLARI (*FIBP-UDC*) paventa che il decreto in conversione possa favorire una immigrazione clandestina senza controllo. Rileva, al riguardo, che con le modifiche apportate dall'articolo 1 si consente la permanenza degli studenti stranieri in Italia per tutta la durata del loro percorso di studi. Tale innovazione potrebbe, a suo giudizio, creare problemi al sistema scolastico e universitario. Reputa che il provvedimento in esame sia basato esclusivamente su un permissivismo mascherato da esigenze umanitarie e manifesta il timore che tale approccio, allargando le maglie del sistema, favorirà l'immigrazione irregolare e impedirà il controllo sul rispetto delle regole e l'integrazione.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) rileva che sul tema dell'immigrazione si fronteggiano due posizioni diverse: da un lato, una politica di respingimenti, percepita come politica di durezza; dall'altra, una posizione ideologica, fondata su un principio di fraternità universale, che non si cura delle conseguenze delle scelte, nel breve e medio periodo. Fa presente che i recenti fatti di terrorismo, accaduti in Belgio e Francia, rappresentano la spia di un disagio sociale profondo da parte delle seconde generazioni di immigrati, che non sono riusciti ad integrarsi. Il provvedimento in esame, a suo giudizio, non affronta le problematiche dell'inserimento sociale degli immigrati di seconda generazione, i quali, se privi di prospettive, esprimono uno scontento che può degenerare in criminalità. Cita, a mo'd'esempio, la concentrazione di stranieri immigrati nel quartiere romano dell'Esquilino, dove, all'interno dei plessi scolastici, si verificano casi di classi composte in misura prevalente da bambini stranieri. Segnala che la mancata integrazione tra bambini italiani e bambini di etnie diverse potrebbe far emergere forme di disagio, in difetto di misure di integrazione sociale. Paventa che l'iscrizione a corsi universitari da parte di ragazzi stranieri possa costituire un *escamotage* per l'ottenimento del permesso di soggiorno. In considerazione poi dello scarso numero di giovani immigrati che completano il ciclo universitario, manifesta la preoccupazione che le strutture universitarie possano venire appesantite dalla presenza di studenti che non possiedono i requisiti per portare a termine la propria formazione.

Sul tema della gestione dei minori non accompagnati, osserva che spesso questi ultimi diventano preda della criminalità organizzata, in tre diverse direzioni: il traffico di droga, con episodi di microcriminalità; la prostituzione minorile; il prelievo di organi. Pur concordando con la *ratio* dei «decreti Salvini» sul tema dei minori non accompagnati e sul freno

posto all'immigrazione non controllata, ritiene che tali problematiche non siano state comunque affrontate in maniera adeguata sin dall'origine.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 15 dicembre 2020

Plenaria**180^a Seduta***Presidenza della Presidente*
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 8,45.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (n. COM(2020) 563 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore FERRAZZI (*PD*) riferisce rilevando che il documento in esame reca la proposta modificata di regolamento COM(2020)563, presentata il 17 settembre 2020 e volta ad includere l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra del 55 per cento entro il 2030, all'interno della proposta di « Legge europea per il clima ».

Ricorda, al riguardo, che lo scorso 4 marzo la Commissione europea aveva presentato la proposta di regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica (« Legge europea sul clima » (COM(2020)80). La legge europea sul clima, peraltro, è solo una delle misure previste dal *Green Deal* europeo, la nuova strategia di crescita dell'Unione presentata nel dicembre 2019 e volta a far sì che l'Europa diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. La proposta di regolamento relativa alla legge europea sul clima stabilisce, in particolare, un obiettivo comune e giuridicamente vincolante a livello europeo, di zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, indi-

cando con l'obiettivo di *Net-zero* che le emissioni di gas serra non devono superare le rimozioni di gas serra. La proposta di legge per il clima richiede alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica collettiva, tenendo conto dell'equità e della solidarietà tra gli Stati membri, e chiede altresì alla Commissione di rivedere, entro settembre 2020, l'obiettivo per la riduzione delle emissioni di gas serra al 2030, alla luce dell'obiettivo di neutralità climatica di metà secolo (esplorando le opzioni per una riduzione delle emissioni dal 50 al 55 per cento) e di formulare proposte per modificare l'Obiettivo 2030. Inoltre, entro il 30 giugno 2021 è richiesto di valutare come modificare la legislazione europea che attua l'obiettivo 2030.

Per quanto attiene al metodo, prosegue l'oratore, si prevede, in particolare, l'adozione di atti delegati da parte della Commissione europea che stabiliscano una traiettoria per raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050 a partire dall'obiettivo del 2030, valutando regolarmente i progressi collettivi, la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica delle misure pertinenti dell'Unione europea e degli Stati membri e l'adeguatezza delle pertinenti misure nazionali e dell'Unione europea. La Commissione dovrà inoltre intraprendere azioni correttive se riscontrasse che le misure dell'Unione europea non sono coerenti con l'obiettivo di neutralità climatica o inadeguate rispetto all'adattamento o se il progresso collettivo si rivelasse insufficiente.

Prosegue quindi la propria esposizione rammentando che l'obiettivo 2030 di una maggiore riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è stato annunciato per la prima volta negli orientamenti politici della Presidente von der Leyen nel luglio 2019, in linea con l'obiettivo fissato dall'accordo di Parigi per mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali e di adoperarsi per mantenerlo a 1,5 gradi.

Successivamente, nelle Conclusioni recentemente adottate al termine dell'incontro del 10 e dell'11 dicembre scorsi, il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, invitando i co-legislatori a tenere conto del nuovo obiettivo nella proposta di legge europea sul clima e ad adottare quest'ultima rapidamente (anche il Parlamento europeo, peraltro, ha votato sul punto uno specifico atto di indirizzo). L'obiettivo sarà raggiunto collettivamente nel modo più efficiente possibile in termini di costi, tenendo conto dei punti di partenza, in modo da preservare la competitività dell'Unione europea, delle specifiche situazioni nazionali e del potenziale di riduzione delle emissioni degli Stati membri (compresi gli Stati membri insulari e le isole), come pure degli sforzi compiuti. Il Consiglio europeo ha inoltre riconosciuto il diritto degli Stati membri di decidere in merito ai rispettivi indirizzi in ambito energetico, nonché di scegliere le tecnologie più appropriate per conseguire collettivamente l'obiettivo climatico 2030, (comprese le tecnologie per la transizione), occorrendo sfruttare al meglio il

pacchetto di Quadro finanziario pluriennale/*Next Generation EU*, compreso il meccanismo per una transizione giusta, al fine di realizzare l'ambizione in materia di clima.

Il relatore procede quindi alla disamina dei contenuti della proposta in esame, rilevando innanzitutto che l'articolo 1 della proposta iniziale risulta modificato al fine di includere un riferimento al nuovo obiettivo climatico per il 2030. Sono stati inoltre adattati i corrispondenti *consideranda*. Altre modifiche vedono l'inclusione di un nuovo articolo 2-bis recante disposizioni sull'obiettivo climatico 2030: il paragrafo 1 prevede infatti un obiettivo di riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030. Il paragrafo 2 illustra poi il processo di revisione della legislazione dell'Unione, attuativa dell'obiettivo climatico per il 2030, prevedendo un riesame, da parte della Commissione ed entro il 30 giugno 2021, della pertinente legislazione unionale (allo scopo conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni recato dal precedente paragrafo 1).

L'oratore rileva inoltre che la Commissione europea, sulla base dell'analisi effettuata nella sua valutazione d'impatto, afferma che il conseguimento di una riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 non solo metterebbe l'Unione sulla buona strada per conseguire la neutralità climatica, ma comporterebbe anche una serie di vantaggi, quali portare ad una riduzione complessiva del 60 per cento dell'inquinamento rispetto ai livelli del 2015, diminuire i danni alla salute per almeno 110 miliardi di euro rispetto ai livelli del 2015 e determinare un calo dei costi di controllo dell'inquinamento atmosferico di almeno 5 miliardi di euro nel 2030. Si arriverebbe inoltre ad una diminuzione delle importazioni di energia di oltre un quarto nel periodo 2021-2030 con conseguenti ed ingenti risparmi (100 miliardi di euro sulla spesa per le importazioni dell'Unione nel periodo 2021-2030 e fino 3 mila miliardi di euro entro il 2050). Infine, in termini di costi, la Commissione sostiene che per conseguire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento occorrerà sì investire nel sistema energetico, ma i maggiori investimenti iniziali saranno ripagati nel tempo dalla riduzione del consumo di combustibili fossili.

La presidente MORONESE – nel ricordare che, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'esame dell'atto in titolo potrà concludersi con l'approvazione di una risoluzione – propone di fissare per domani, mercoledì 16 dicembre, alle ore 15, il termine per far pervenire al relatore eventuali contributi da parte dei Gruppi.

Non facendosi osservazioni in senso contrario così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE, apprezzate le circostanze, decide di sospendere brevemente la seduta e di convocare un Ufficio di Presidenza.

La seduta, sospesa alle ore 8,55, riprende alle ore 8,59.

La presidente MORONESE dà conto delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza appena svoltosi, nel quale si è concordato di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere, congiuntamente all'omologa Commissione della Camera dei deputati, un'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con riferimento, in particolare, ai temi oggetto della prossima COP 26 e all'istituzione del *network* «caschi verdi».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 58

*Presidenza della Presidente
MORONESE*

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 8,59

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 15 dicembre 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 38

Presidenza del Presidente
STEFANO

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,55

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DI GERMANIA A ROMA, S.E.
VIKTOR ELBLING, SUGLI ESITI DELLA PRESIDENZA TEDESCA DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 15 dicembre 2020

Comitato X

**Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione
dei testimoni e dei collaboratori di giustizia**

Riunione n. 17

Coordinatrice: Piera AIELLO (Misto)

Orario: dalle ore 13,47 alle ore 16,25

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 15 dicembre 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 14,35.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007, del Vice Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), professor Roberto BALDONI

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007, del Vice Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), professor Roberto BALDONI.

Roberto BALDONI, *Vice Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, a più riprese, il deputato Enrico BORGHI (*PD*), a più riprese, il senatore Adolfo URSO (*FdI*) e i deputati Federica DIENI (*M5S*) e Antonio ZENNARO (*Misto*), ai quali risponde Roberto BALDONI, *Vice Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il professor Baldoni, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,35.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 469° di lunedì 14 dicembre 2020, seduta n. 207 della Commissione 1^a (affari costituzionali), sono apportate le seguenti modificazioni:

– *alla pagina 20, quinta riga, sostituire le parole: «1.1000/3000/413 (testo 2) [id. a 21.0.1 (testo 2) e 21.0.2 (testo 2)]» con le seguenti: «1.1000/3000/451 (testo 2) [id. a 1.1000/3000/595 (testo 2)]».*